

**La notifica delle violazioni amministrative ambientali e il principio della scissione  
soggettiva della notifica per notificante e notificato**

*A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta*

Dopo aver accertato la sussistenza di una violazione amministrativa ambientale, l'organo di controllo deve darne comunicazione a trasgressore e responsabile in solido, affinché questi siano messi in condizione di esercitare le proprie facoltà di pagare in misura ridotta o presentare le difese ai sensi, rispettivamente, degli artt. 16 e 18 della legge n. 689/1981.

L'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina due diverse forme di comunicazione dell'illecito amministrativo: l'una immediata, attraverso consegna di copia del verbale di contestazione direttamente a trasgressore e/o obbligato in solido, che lo controfirmano per ricevuta; l'altra differita, mediante notifica dell'atto di contestazione agli interessati residenti in Italia entro il termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento.<sup>1</sup>

In linea di principio, la notificazione può essere eseguita di persona oppure a mezzo del servizio postale. Infatti, per la forma della contestazione immediata o della notificazione il 4° comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 rinvia alle leggi vigenti in materia.

In primo luogo, tale rinvio va letto come richiamo agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, recanti la disciplina dei modi e tempi delle notificazioni. In base al combinato disposto dell'art. 137, 1° comma c.p.c. e dell'art. 14, 4° comma della legge n. 689/1981, nell'ambito del procedimento sanzionatorio le notifiche possono essere eseguite anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione: da una parte, l'art. 137, 1° comma c.p.c., nell'affidare il procedimento notificatorio all'ufficiale giudiziario, fa comunque salve eventuali diverse disposizioni normative; d'altro canto, l'ultima parte del citato 4° comma dell'art. 14 della

---

<sup>1</sup> Il 2° comma dell'art. 14, prevede un termine di trecentosessanta giorni per la notifica degli estremi della violazione ai trasgressori residenti all'estero.

legge n. 689/1981 stabilisce che la notificazione degli estremi della violazione può in ogni caso essere effettuata anche da un funzionario dell'ente accertatore, seguendo le modalità previste dal codice di procedura civile. Precisando la portata del 4° comma dell'art. 14, la giurisprudenza ha escluso la nullità della notifica eseguita non personalmente dal funzionario che ha accertato la violazione, ma da altro appartenente allo stesso ufficio, poiché non ha riconosciuto la sussistenza di alcun legame funzionale personale tra l'attività di accertamento dei fatti e quella di notificazione degli atti.<sup>2</sup>

La notificazione può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale, in conformità alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In tema di notifiche a mezzo posta, la giurisprudenza di legittimità<sup>3</sup> ha precisato che la legge n. 890/1982 riserva tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione all'amministrazione postale, escludendo che il procedimento notificatorio rientri tra quei "servizi postali" che i direttori provinciali delle poste possono affidare in concessione ad agenzie private.

Sul sistema delle notifiche delineato dal codice di procedura civile e dalla legge n. 890/1982 è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 della legge n. 890/82, nella parte in cui prevedono che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto, anziché a quella, antecedente, di consegna all'ufficiale giudiziario.<sup>4</sup> In virtù del "principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante",<sup>5</sup> la Consulta riconosce come palesemente irragionevole e lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere da un adempimento rimesso a soggetti diversi dal notificante, quali gli ufficiali giudiziari e gli agenti postali. Sulla base di queste premesse, la Corte Costituzionale riconosce la scissione soggettiva del momento di perfezionamento del procedimento notificatorio tra notificato e notificante. Per il notificante il momento di perfezionamento della

<sup>2</sup> Cass. civ., 13 gennaio 2006, n. 539.

<sup>3</sup> Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20440.

<sup>4</sup> Per un approfondito analisi della pronuncia, si veda il commento di Giovanni Virga, *Eliminata l'alea delle notifiche per posta*, in [www.LexItalia.it](http://www.LexItalia.it)

<sup>5</sup> Il principio è stato già affermato, in tema di notificazioni all'estero, nella sentenza della Corte Costituzionale 3 marzo 1994, n. 69.

notifica coincide con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del notificato; invece, per il destinatario la notifica si perfeziona solo alla data dell'effettiva ricezione dell'atto, con la conseguente decorrenza da quello stesso giorno dei termini imposti al destinatario dell'atto.

In sintesi, secondo la giurisprudenza costituzionale,<sup>6</sup> il principio secondo cui la notifica deve considerarsi perfezionata in momenti diversi per notificante e notificato è recepito tra le norme generali sulla notificazione degli atti.

A questo punto, occorre domandarsi se il richiamato principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica si applichi anche ai verbali di contestazione. Come abbiamo visto, l'atto di contestazione della violazione amministrativa ambientale, qualora non sia oggetto di comunicazione immediata contestualmente all'accertamento, deve essere notificato ai suoi destinatari, a pena di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria; conseguentemente, si ritiene che anche per tale atto viga il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, della distinzione del tempo del perfezionamento della notifica tra notificante e notificato. Tale assunto trova oggi anche una conferma nella recente Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/26466/127/9 20 agosto 2007, intervenuta sul tema in relazione alle violazioni del codice della strada.

In conclusione, il momento del perfezionamento della notifica del verbale contestazione varia per notificante e notificato. Se l'accertatore-mittente opta per la notifica a mezzo posta, senza provvedere direttamente alla notifica nelle mani del destinatario, la notifica si perfeziona dal giorno di consegna del verbale di contestazione all'ufficio postale; invece, per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notifica solo alla data della ricezione del verbale di contestazione, come risulta attestata dall'avviso di ricevimento.

Sul piano operativo tale principio comporta che, per gli agenti accertatori, il rispetto del termine di novanta giorni imposto dall'art. 14, 2° comma della legge n. 689/1981 debba essere calcolato dall'accertamento fino alla consegna del verbale di contestazione all'agente postale, senza includere anche il tempo del successivo procedimento notificatorio eseguito dagli uffici delle poste. Tuttavia,

---

<sup>6</sup> In tal senso, si veda pure Corte Cost., 23 gennaio 2004, n. 28.

per il trasgressore e il responsabile solidale il termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta (art. 16 l. 689/81) e quello di trenta giorni per l'esercizio delle difese (art. 16 l. 689/81) continuano a decorrere dalla data della ricezione dell'atto di contestazione, attestata dall'avviso di ricevimento.

Stefania Pallotta

*Pubblicato il 16 dicembre 2007*